



Comune di Borgo San Giovanni
Codice Ente n. 10917

C.C.

9

29/04/2024

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

Note:	L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di aprile alle ore 20:45 nella Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello, risultano:			

Partecipa all'adunanza il Signor Carlino Dott. Diego, Segretario del Comune.

La Sig.ra Moira Rebughini nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013 n. 147 ha istituito a partire dal 01/01/2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TA.RI. (Tassa sui Rifiuti) e nella TA.S.I. (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- la Legge 27/12/2019, n. 160 ha abolito a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TA.RI.);
- la tassa comunale sui rifiuti (TA.RI.), disciplinata dall'art. 1, commi da 639 a 704, della citata Legge n. 147/2013 è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani;

CONSIDERATO IN PARTICOLARE CHE:

- a norma dell'art. 1, comma 683, della citata Legge 147/2013: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)"*;
- i commi 650 e 651 del citato articolo prevedono che la tassa sia corrisposta in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte;
- l'art. 1, commi 651- 652 della Legge 27/12/2013, n. 147, nel testo vigente, stabilisce che il Comune nella commisurazione della Tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- la disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, della Legge n.147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) tenendo conto del principio "chi inquina paga", in alternativa ai criteri del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, non costituisce quindi l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per il Comune di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti nel medesimo D.P.R. n. 158/1999;
- l'art. 14, comma 9, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, stabilisce che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

(T.A.R.E.S.) semplificato o tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non deve necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma può essere basata su criteri presuntivi;

- l'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, ha permesso di derogare ulteriormente ai criteri del D.P.R. n. 158/1999, attribuendo al Comune la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli previsti dallo stesso decreto;
- l'art.1, comma 683 della Legge 147/2013 prevede che la deliberazione di approvazione delle tariffe della TARI presuppone l'intervenuta approvazione del piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha attribuito ad ARERA (Autorità Regolazione Energia Reti e Ambiente) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti;
- la deliberazione ARERA n. 443/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione ARERA n. 363/2021 ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Visto il piano economico finanziario del servizio, redatto secondo quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con propria deliberazione n. 363/2021, con la quale è stato approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, approvato con la deliberazione n. 16 del 30.05.2022;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti revisionato per il biennio 2024/2025, approvato con deliberazione posta al n. 4 dell'ordine del giorno odierno, il quale espone altresì la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano Finanziario costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024;

Visto il Piano Economico-Finanziario per l'anno 2024 predisposto in osservanza dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, che espone un costo complessivo di € 233.488 - di cui parte variabile pari a € 172.910 e parte fissa pari a € 60.578;

Rilevato che l'adozione delle tariffe della TA.RI. per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio presunto risultante dal Piano Finanziario per l'anno 2024;

Evidenziato che l'importo del Piano Finanziario comprende i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i costi di raccolta e trasporto RSU, i costi di trattamento e riciclo, i costi di raccolta differenziata per materiale, i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi d'uso del capitale ed i costi comuni, amministrativi e generali di gestione;

Dato atto che le scadenze per il versamento della TA.RI. vengono così stabilite per l'anno 2024:

- Rata di acconto (*in ragione del 33% del dovuto annuo ed applicando le tariffe TA.RI. per l'anno 2023*): scadenza 15 Luglio 2024
- Rata di acconto (*in ragione del 33% del dovuto annuo ed applicando le tariffe TA.RI. per l'anno 2023*): scadenza 15 Ottobre 2024;
- Rata di saldo (*a congruaglio del dovuto per tutto l'anno 2024 al netto degli acconti già emessi ed applicando le tariffe TA.RI. per l'anno 2024*): scadenza 16 dicembre 2024.

Preso atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

Preso atto inoltre che nella determinazione delle tariffe si è tenuto conto di quanto segue:

- Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
- La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.
- Le tariffe sono articolate in base alle due macroclassi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.
- La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
- La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
- I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa per le utenze domestiche sono determinati considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.
- La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Kc.
- La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Kd.
- I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa per le utenze non domestiche sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

Dato atto che sull'importo della TA.RI. si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (T.E.F.A.) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, determinata nella misura del 5% dalla Provincia di Lodi;

Richiamato il Regolamento Comunale per l'applicazione della TA.RI. approvato con propria deliberazione n. 20 del 16/09/2020 e modificato con propria deliberazione n. 19 del 30/06/2021 e con la deliberazione n. 22 del 24.05.2023;

Ritenuto pertanto di dover determinare le tariffe della TA.RI. per l'anno 2024, così come indicate nell'allegato B) al presente provvedimento quale parte integrante;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, a norma del quale *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 a norma del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Preso atto che, a decorrere dal 2022, il D.L. n. 228/2021 convertito in Legge n.15 del 25 febbraio 2022, ha stabilito che il PEF e le tariffe devono essere approvate entro il 30 aprile di ciascun anno;

Visto il D.L. n° 50 del 17/05/2022, che ha modificato l'art. 3, comma 5-quinquies, del DL n. 228/2021, stabilendo che, nei casi in cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali venga prorogato oltre il 30 aprile, anche le delibere ed i regolamenti in materia di TA.RI. possano essere approvati entro detto nuovo termine;

Atteso che, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. n° 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., la deliberazione di approvazione delle tariffe è inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360;

Visto il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n° 267/2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato al presente provvedimento, da parte del responsabile dell'area tecnica e tecnico-manutentiva, ex artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, allegato al presente provvedimento, da parte del responsabile dell'area economico-finanziaria, ex artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO l'esito della votazione effettuata in forma palese:

▪ Consiglieri presenti	N. 8 (otto)
▪ Voti favorevoli	N. 8 (otto)
▪ Voti contrari	N. ==
▪ Astenuti	N. ==

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di stabilire, come da prospetto allegato *sub A*, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la ripartizione del costo del servizio di igiene urbana di cui al piano finanziario il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti revisionato per il biennio 2024/2025, approvato con deliberazione posta al n. 4 dell'ordine del giorno odierno;
3. di approvare, come da prospetto allegato *sub B*, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
4. di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
5. di stabilire che per l'anno 2024 il versamento della tassa rifiuti sia previsto con le seguenti scadenze:
 - Rata di acconto (*in ragione del 33% del dovuto annuo ed applicando le tariffe TA.RI. per l'anno 2023*): scadenza 15 Luglio 2024
 - Rata di acconto (*in ragione del 33% del dovuto annuo ed applicando le tariffe TA.RI. per l'anno 2023*): scadenza 15 Ottobre 2024;
 - Rata di saldo (*a conguaglio del dovuto per tutto l'anno 2024 al netto degli acconti già emessi ed applicando le tariffe TA.RI. per l'anno 2024*): scadenza 16 dicembre 2024.
6. di dare atto che sull'importo della TA.RI. si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, determinato nella misura del 5% dalla Provincia di Lodi;
7. di dare atto che le tariffe di cui alla presente deliberazione decorreranno dal 1° gennaio 2024;

8. di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla normativa vigente in materia;
9. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it nei termini di legge;
10. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito

VISTO l'esito della votazione effettuata in forma palese:

▪ Consiglieri presenti	N. 8 (otto)
▪ Voti favorevoli	N. 8 (otto)
▪ Voti contrari	N. ==
▪ Astenuti	N. ==

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Allegati:

- A) Parere tecnico
- B) Parere contabile

29/04/2024

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
Moira Rebughini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Carlino Dott. Diego

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.)

ALLEGATO A

Tipo Utente: DOMESTICHE - 60%
 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Dettagli																			
Nucleo Fam. (NF)	Unità x calcolo (N)	Unità reali	Superficie (S)	Superficie reale	Ka	Kb		Riduz. Quota Fissa in €	Riduz. Quota Var. in €	Tot. Riduz. in €	Sup. normalizz. S(NF)*Ka(NF)	Q. Var. N(NF)*Kb(NF)	Totale in €	TF/mq	TV/mq	INDICI (Tar. media)	Ricavi Quota Fissa in €	Ricavi Quota Var. in €	Tot. Ricavi in €
1	366	366	28990	28990	0,36	32,07		€ 0,00	€ 2.886,30	€ 2.886,30	10436,4	8851,32	€ 19.287,72	0,24328	46,827075	52,7	€ 7.052,70	€ 12.924,27	€ 19.976,97
2	410	410	37895	37895	0,41	64,13		€ 0,00	€ 6.348,87	€ 6.348,87	15536,95	19944,43	€ 35.481,38	0,277069	93,639548	86,54	€ 10.499,54	€ 29.121,90	€ 39.621,44
3	286	286	26713	26713	0,47	84,18		€ 0,00	€ 6.481,86	€ 6.481,86	12555,11	17593,62	€ 30.148,73	0,317616	122,915595	105,42	€ 8.484,48	€ 25.689,36	€ 34.173,84
4	197	197	19650	19650	0,49	104,21		€ 0,00	€ 6.565,23	€ 6.565,23	9628,5	13964,14	€ 23.592,64	0,331132	152,16244	119,76	€ 6.506,74	€ 20.389,77	€ 26.896,51
5	78	78	7929	7929	0,52	132,27		€ 0,00	€ 2.513,13	€ 2.513,13	4123,08	7803,93	€ 11.927,01	0,351405	193,134305	152,91	€ 2.786,29	€ 11.394,92	€ 14.181,21
6	17	17	1610	1610	0,54	152,32		€ 0,00	€ 609,28	€ 609,28	869,4	1980,16	€ 2.849,56	0,364921	222,410353	167,62	€ 587,52	€ 2.891,33	€ 3.478,86
7	6	6	617	617	0,54	152,32		€ 0,00	€ 304,64	€ 304,64	333,18	609,28	€ 942,46	0,364921	222,410353	157,08	€ 225,16	€ 889,64	€ 1.114,80
8	2	2	205	205	0,54	152,32		€ 0,00	€ 152,32	€ 152,32	110,7	152,32	€ 263,02	0,364921	222,410353	131,51	€ 74,81	€ 222,41	€ 297,22
9	1	1	355	355	0,54	152,32		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	191,7	152,32	€ 344,02	0,364921	222,410353	344,02	€ 129,55	€ 222,41	€ 351,96
10	1	1	132	132	0	0		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali	1364	1364	124096	124096						€ 25.861,63			€ 124.836,54						€ 140.092,81

Tipo Utente: NON DOMESTICHE - 40%
 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Dettagli																			
Nucleo Fam. (NF)	Unità x calcolo (N)	Unità reali	Superficie (S)	Superficie reale	Kc	Kd		Riduz. Quota Fissa in €	Riduz. Quota Var. in €	Tot. Riduz. in €	Sup. normalizz. S(NF)*Ka(NF)	Q. Var. N(NF)*Kb(NF)	Totale in €	TF/mq	TV/mq	INDICI (Tar. media)	Ricavi Quota Fissa in €	Ricavi Quota Var. in €	Tot. Ricavi in €
MUSEI, ASS	2	2	2233	2233	0,22	0,28		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	491,26	625,24	€ 1.116,50	0,137402	0,699193	558,25	€ 306,82	€ 1.561,30	€ 1.868,12
CAMPEGGI	0	0	0	0	0,42	0,61		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0,262313	1,523241	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
STABILIME	0	0	0	0	0,26	0,35		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0,162384	0,873991	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ESPOSIZIO	8	8	80377	80377	0,18	0,28		€ 0,00	€ 20.825,84	€ 20.825,84	14467,86	1679,72	€ 16.147,58	0,11242	0,699193	2018,5	€ 9.035,96	€ 4.194,46	€ 13.230,42
ALBERGHI	0	0	0	0	0,7	0,97		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0,437188	2,422203	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ALBERGHI	2	2	359	359	0,53	0,73		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	190,27	262,07	€ 452,34	0,331014	1,822895	226,17	€ 118,83	€ 654,42	€ 773,25
CASE DI CU	0	0	0	0	0,63	0,87		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0,393469	2,172492	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UFFICI, AG	7	7	2004	2004	0,72	0,99		€ 0,00	€ 1.220,67	€ 1.220,67	1442,88	763,29	€ 2.206,17	0,449679	2,472146	315,17	€ 901,16	€ 1.906,02	€ 2.807,18
BANCHE E	0	0	0	0	0,39	0,52		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0,243576	1,298501	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
NEGOZI AB	1	1	60	60	0,72	0,99		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	43,2	59,4	€ 102,60	0,449679	2,472146	102,6	€ 26,98	€ 148,33	€ 175,31
EDICOLA, F	2	2	204	204	0,85	1,37		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	173,4	279,48	€ 452,88	0,530871	3,42105	226,44	€ 108,30	€ 697,89	€ 806,19
ATT. ARTIG	18	18	4429	4429	0,48	0,66		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2125,92	2923,14	€ 5.049,06	0,299786	1,648097	280,5	€ 1.327,75	€ 7.299,42	€ 8.627,17
CARROZZE	2	2	460	460	0,63	0,83		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	289,8	381,8	€ 671,60	0,393469	2,072607	335,8	€ 181,00	€ 953,40	€ 1.134,40
ATT. INDUS	18	18	26346	26346	0,42	0,55		€ 0,00	€ 4.337,30	€ 4.337,30	11065,32	10153	€ 21.218,32	0,262313	1,373414	1178,8	€ 6.910,89	€ 25.353,23	€ 32.264,12
ATT. ARTIG	19	19	10302,12	10302,12	0,55	0,66		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	5666,17	6799,4	€ 12.465,57	0,343505	1,648097	656,08	€ 3.538,83	€ 16.978,90	€ 20.517,72
RISTORAN	2	2	577	577	3,28	4,39		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	1892,56	2533,03	€ 4.425,59	2,048537	10,962344	2212,8	€ 1.182,01	€ 6.325,27	€ 7.507,28
BAR, CAFF	2	2	193	193	2,64	3,3		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	509,52	636,9	€ 1.146,42	1,648823	8,240486	573,21	€ 318,22	€ 1.590,41	€ 1.908,64
SUPERMEF	1	1	103	103	1,33	1,77		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	136,99	182,31	€ 319,30	0,830657	4,419897	319,3	€ 85,56	€ 455,25	€ 540,81
PLURILICEI	0	0	0	0	1,12	2,21		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0,6995	5,518629	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ORTOFRUT	1	1	76	76	3,98	5,51		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	302,48	418,76	€ 721,24	2,485725	13,759115	721,24	€ 188,92	€ 1.045,69	€ 1.234,61
DISCOTECA	0	0	0	0	1,09	1,49		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0,680764	3,720704	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
NON CATEG	0	0	0	0	0	0		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali	85	85	127723,12	127723,12						€ 26.383,81			€ 66.495,17						€ 93.395,22

Allegato B

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,24	46,83
2 componenti	0,28	93,64
3 componenti	0,32	122,92
4 componenti	0,33	152,16
5 componenti	0,35	193,13
6 o più componenti	0,36	222,41

Utenze non domestiche

Categoria Utenza	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,14	0,70
Campeggi, distributori carburanti	0,26	1,52
Stabilimenti balneari	0,16	0,87
Esposizioni, autosaloni	0,11	0,70
Alberghi con ristorante	0,44	2,42
Alberghi senza ristorante	0,33	1,82
Case di cura e riposo	0,39	2,17
Uffici, agenzie, studi professionali	0,45	2,47
Banche ed istituti di credito	0,24	1,30
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,45	2,47
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,53	3,42
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,30	1,65
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,39	2,07
Attività industriali con capannoni di produzione	0,26	1,37
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,34	1,65
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,05	10,96
Bar, caffè, pasticceria	1,65	8,24
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,83	4,42
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,70	5,52
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,49	13,76
Discoteche, night club	0,68	3,72



COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In merito alla proposta di delibera di cui all'oggetto sopra indicato, in base all'art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 esprimo parere, vista la regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE - SERVIZIO TRIBUTI
Rag. Cristina Lampugnani

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.)



COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

FAVOREVOLE

Relativamente alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Lì 28/04/2024

Il Responsabile – Servizio Finanziario
Rag. Cristina Lampugnani

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.)